



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440

PROT.4387 NR. del 20/11/2020

ORDINANZA NR. 27/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori disposizioni di contenimento e prevenzione del rischio sanitario nel Comune di Armento.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31.01.2021;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica in corso, l'aumento del numero di contagi nonché le disposizioni emesse a livello nazionale e regionale circa le nuove misure adottate in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

VISTO il DPCM del 03/11/2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre, che classifica la Basilicata "Zona Arancione", il quale sancisce quanto segue:

- *Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;*
- *Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune;*
- *Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;*
- *Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;*
- *Chiusura di musei e mostre;*
- *Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;*
- *Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;*
- *chiusure piscine, palestre, teatri, cinema, mentre restano aperti i centri sportivi;*

VISTA l'ordinanza regionale n.44 del 15/11/2020 che, con decorrenza dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, ordina che le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata;

RISCONTRATA la necessità e l'urgenza di rafforzare le misure già adottate per evitare il rischio di contagio e per evitare ogni tipo di assembramento;

CONSIDERATO che vige l'obbligo di indossare correttamente la mascherina sia nei luoghi pubblici chiusi che all'aperto, tale da coprire bocca e naso;

CONSIDERATO che il servizio di asporto non consente la consumazione in prossimità degli esercizi commerciali e a maggior ragione nello spazio antistante le stesse;

VISTA la Legge nr. 833 del 23 dicembre 1978 ed in particolare l'art 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito, tutto ciò premesso,

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA, 20/11/2020, SINO AL 03/12/2020, PROROGABILE

- Il divieto di sostare e creare assembramenti su tutto il territorio comunale, indistintamente da piazze, strade principali o vicoli sia per i maggiorenni che per i minori, in questo ultimo caso la responsabilità ricadrà sui genitori;
- Il divieto di sostare davanti le attività commerciali, fatta eccezione per la fila necessaria per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- Il divieto di sostare davanti ai bar;
- Il divieto di consumazione di bevande e alimenti davanti le attività commerciali, bar, luoghi pubblici, compresi vicoli e piazze;
- L'obbligo di indossare la mascherina in modo corretto, sia nei luoghi pubblici chiusi che all'aperto, tale da coprire bocca e naso;
- L'obbligo del distanziamento interpersonale non inferiore a 2 mt;
- limitare ogni tipo di spostamento al minimo indispensabile;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato ex art 650 c.p., il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00 così come stabilito dall'Art 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune e trasmessa: all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Potenza, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Polizia Municipale sede; per la sua diffusione venga affissa in luoghi pubblici.

DISPONE ALTRESI'

Che gli organi della forza pubblica, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza .

INFORMA

Che ai sensi della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento. In relazione all'art. 37, comma 3 del D. Lgs 285/92 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità e la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.492/, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

IL SINDACO
Donna Maria Felicia Bello

